

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 29 gennaio 2019)

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 322 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LE AREE LUNGO CORSO ROMANIA E STRADA DELLA CEBROSA DI PROPRIETA` MICHELIN S.P.A. E ROMANIA UNO S.R.L. ADOZIONE.

Proposta del Vicesindaco Guido Montanari di concerto con l'Assessore all'Ambiente Alberto Unia.

Il presente provvedimento riguarda due aree site in corso Romania angolo strada della Cebrosa, ricadenti all'interno del cd. Quadrante Nord-Est del territorio comunale, al confine con il Comune di Settimo Torinese ed oggetto da diversi anni di studi e programmi finalizzati a una complessiva riqualificazione.

Su tali aree sono stati adottati, nel 2011, due Programmi Integrati di Riqualificazione Urbanistica Edilizia e Ambientale di cui alla L.R. n. 18/96 (PR.IN) in variante al P.R.G. (con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 187 del 21 novembre 2011, mecc. n. 2011-00466/009 e n. 188 del 21 novembre 2011, mecc. n. 2011-00467/009) e, nel 2014, approvato il perimetro di un Programma di Rigenerazione Urbana, Sociale e Architettonica (P.R.U.S.A.), ai sensi del combinato disposto dell'art.14 della Legge Regionale n. 20/2009 e dell'art. 17 bis della L.U.R. (con deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 24 novembre 2014, mecc. n. 2014-05108/009), che costituiva l'atto di indirizzo per la predisposizione di varianti urbanistiche relative alle aree comprese nel predetto perimetro.

A seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22 maggio 2017 (mecc. n. 2017-01354/009), di approvazione degli indirizzi per la revisione generale del P.R.G., i suddetti strumenti urbanistici e di programmazione urbanistica sono stati revocati (con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 31 luglio 2017, mecc. n. 2017-02899/009), rinviando ad atti successivi le scelte strategiche di pianificazione sulle relative aree.

Parte delle aree comprese nel perimetro del revocato P.R.U.S.A., adiacenti a quelle

oggetto del presente provvedimento, sono state oggetto della variante parziale n. 311 al P.R.G. (approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 3 novembre 2016, mecc. n. 2016-01824/009), a seguito della quale si è individuato anche un nuovo assetto morfologico sull'ex "lotto 3" del Piano Esecutivo Convenzionato vigente sull'Ambito "2.8 Corso Romania" e sulle aree produttive limitrofe.

Le aree interessate dal presente provvedimento di variante sono di proprietà della Michelin S.p.a. e della Romania Uno S.r.l., entrambe destinate dal vigente P.R.G. ad "Aree per attività produttive" (IN) con indice di edificabilità 1,35 mq S.L.P./mq S.F. Le destinazioni urbanistiche e le soluzioni progettuali proposte in sede di istanza di variante congiunta delle proprietà (nota acquisita al prot. n. 2151 del 3 agosto 2017) sono coerenti con gli indirizzi di sviluppo della Città prevedendo la riqualificazione di aree poste lungo l'asse di corso Romania con l'insediamento di attività economiche e commerciali e di interventi diretti alla rifunzionalizzazione del Corso stesso. Rilevando la coerenza con tali indirizzi, l'Amministrazione ha dato mandato di procedere all'istruttoria della variante in parola con nota prot. n. 2315 dell'1 settembre 2017.

I Proponenti hanno avanzato alla Regione Piemonte formale istanza per l'avvio della procedura di programmazione commerciale (di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20 novembre 2012) per l'ampliamento della Localizzazione Commerciale L.2 esistente, denominata "Romania".

Nel corso di tale procedimento, in data 3 luglio 2018, la Conferenza dei Servizi ha ritenuto che sussistono i presupposti e l'interesse ad attivare, tra la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Torino, un Accordo di Programma finalizzato al riconoscimento dell'ampliamento suddetto. Il sopraccitato Accordo è stato quindi ratificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 12 novembre 2018 (mecc. n. 2018-04493/016) mediante la modifica dei criteri di programmazione degli insediamenti commerciali approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 9 marzo (mecc. n. 2015 2014-05623/016).

Con il presente provvedimento viene quindi recepito l'ampliamento della localizzazione urbano-periferica denominata L.2 Corso Romania, in adeguamento dello strumento urbanistico e degli Allegati Tecnici al P.R.G. relativi agli ambiti di insediamento commerciale.

Con particolare riguardo all'area di proprietà Michelin, la vocazione industriale è confermata attraverso un assetto morfologico volto, da un lato, a razionalizzare e ammodernare le attuali strutture in sito, e dall'altra, orientato a sviluppare una trasformazione più radicale per la porzione di area rivolta verso il corso Romania. In tale ottica è previsto il rinnovamento del polo logistico, con l'edificazione di nuovi e distinti manufatti edilizi a tipologia industriale, accentrato nella porzione del Compendio rivolta su strada delle Cascinette. Per la porzione di area attestata su corso Romania, che risulterà disponibile a seguito della rifunzionalizzazione logistica di cui sopra, si prevede, invece, una trasformazione urbanistica più radicale con la creazione di un nuovo fronte urbano su cui si affacceranno la nuova sede della società Michelin e nuove attività economiche e commerciali.

Al fine di consentire la trasformazione ipotizzata, con il presente provvedimento viene individuata una nuova Zona Urbana di Trasformazione (Z.U.T.) denominata Ambito "3.1 Michelin", articolata in due Sub-Ambiti di intervento indipendenti e descritti, anche graficamente, nella relativa scheda normativa. Per tale Ambito si prevede la realizzazione di un insediamento massimo di mq. 70.000 di S.L.P. (corrispondente ad un indice di edificabilità territoriale pari a circa 0,40 mq/mq), a fronte di una SLP massima ammessa dal P.R.G. vigente pari a mq. 236.250 con un mix di destinazioni d'uso così articolate: massimo 80% Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese (A.S.P.I.) e minimo 20% Eurotorino.

E' altresì previsto "l'atterraggio" nel Sub-Ambito 1 di massimo 7.000 mq di S.L.P. generata dalla porzione di Area IN confermata, in applicazione delle destinazioni d'uso accessorie consentite dal P.R.G. vigente (art. 8 comma 47 delle N.U.E.A.) e soggetta, con la presente variante, alle prescrizioni particolari "Area Michelin".

Fatta eccezione per la sede sociale e le altre destinazioni accessorie del Sub-Ambito 1, che potranno essere autorizzate con titolo abilitativo diretto e/o convenzionato, l'attuazione avviene tramite Strumento Urbanistico Esecutivo esteso a ciascun Sub-Ambito e ciascun S.U.E. dovrà essere corredato da uno Studio di Insieme esteso all'intero Ambito, che permetta di valutare il corretto inserimento funzionale e architettonico degli interventi e nel quale siano indicate le opere in previsione, le modalità e i tempi di localizzazione.

Il Sub-Ambito 2 è destinato allo sviluppo di nuove attività economiche, commerciali, etc.. in sintonia con le trasformazioni già avviate e/o in itinere sull'asse di corso Romania.

Con riguardo alla proprietà della Romania Uno S.r.l., localizzata all'incrocio tra corso

Romania e strada della Cebrosa, confinante ad ovest con il complesso produttivo Michelin precedentemente descritto, il P.R.G. vigente destina tale area ad attività produttive IN con indice di edificabilità 1,35 mq S.L.P./mq S.F.. L'area si presenta sostanzialmente libera da costruzioni a seguito di demolizione e priva di qualsiasi utilizzo.

La proposta presentata prevede l'insediamento di attività commerciali ed è coerente con la trasformazione prevista per le porzioni confinanti del compendio Michelin e con quelle previste sul medesimo fronte di corso Romania.

La variante urbanistica oggetto del presente provvedimento prevede di individuare su tale area una nuova Zona Urbana di Trasformazione denominata Ambito "3.2 Cebrosa" con una SLP realizzabile massima di mq 16.000 (corrispondente ad un indice di edificabilità territoriale pari a circa 0,30 mq/mq), a fronte di una SLP massima ammessa dal P.R.G. vigente pari a circa mq. 71.265 con destinazione d'uso per il 100% Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese

Nel caso specifico, le caratteristiche dell'area e degli interventi previsti consentono di determinare l'assetto planivolumetrico degli stessi, l'individuazione delle aree di concentrazione dell'edificato, la localizzazione delle aree a servizi e viabilità e il numero dei piani dei fabbricati in progetto. E' pertanto possibile dare attuazione agli interventi, ai sensi dell'art. 7 comma 5 punto 2 delle N.U.E.A., mediante Permesso di Costruire Convenzionato a condizione che vengano rispettate le regole edilizie e urbanistiche individuate nell'elaborato grafico allegato alla scheda normativa dell'Ambito 3.2. E' fatta comunque salva la possibilità di procedere diversamente dai contenuti sopradescritti, facendo ricorso ad apposito Strumento Urbanistico Esecutivo.

Le aree oggetto del presente provvedimento sono interessate da fasce di rispetto stradali; pertanto, per quanto riguarda specificamente l'Ambito "3.2 Cebrosa", a seguito di appositi approfondimenti con gli uffici competenti in materia, al fine di consentire l'attuazione delle previsioni delineate nel progetto di variante relativamente all'area prospettante strada della Cebrosa, in conformità con le indicazioni risultanti dall'applicazione del Codice della Strada e dal "Nuovo Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle Persone" (P.U.T.) e dall'allegato n. 7 del P.R.G., con la presente variante si procede alla soppressione della fascia di rispetto stradale mediante la modifica grafica della stessa nella cartografia di P.R.G..

Le previsioni di piano richiedono una rivisitazione dei sistemi infrastrutturali, in particolare per quanto riguarda il sistema di viabilità e di raccolta e smaltimento acque

meteoriche.

Preso atto delle dichiarazioni rese dai Proponenti con nota prot. n. 4103 del 18 ottobre 2018, la Divisione Infrastrutture e Mobilità, con nota prot. 4912 del 13 dicembre 2018, ha espresso parere favorevole in merito alla coerenza delle soluzioni proposte con le problematiche rilevate per il contesto, evidenziando che le soluzioni ipotizzate risultano, anche in assenza del collettore fognario previsto su Corso Romania, oggetto di studi da parte di SMAT e di eventuale futura programmazione da parte della Città, adeguate alla entità e natura degli insediamenti previsti dalla variante sull'area.

I Proponenti hanno, quindi, elaborato un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla soluzione viabilistica da adottare sulla strada Cebrosa, pervenuto con nota prot. n. 243 del 22 gennaio 2019, di cui la Divisione Infrastrutture e Mobilità ha preso atto con nota prot. n. 322 del 25 gennaio 2019.

Poiché gli interventi viabilistici su strada Cebrosa insistono in parte su aree di proprietà privata dei Proponenti stessi, in cessione gratuita alla Città, e in parte di terzi, con il presente provvedimento si rende necessario, altresì, avviare apposita procedura espropriativa. La Città valuterà, al momento dell'approvazione del progetto definitivo, se l'eventuale urgenza nella realizzazione delle opere previste comporti l'applicazione della procedura di occupazione d'urgenza di cui all'articolo 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

Con nota prot. n. 286 del 24 gennaio 2019, il Servizio Valutazioni della Città ha inviato ai Servizi interessati il piano particellare relativo al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'opera citata, elaborato tecnico essenziale per avviare compiutamente l'iter amministrativo del procedimento di esproprio.

Considerato, pertanto, che la realizzazione dell'opera viabilistica su strada Cebrosa comporta l'acquisizione coattiva di talune aree di proprietà privata, occorre procedere all'approvazione del predetto Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 50 del 12 aprile 2016 e s.m.i., degli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 207/2010 ed ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., così come del relativo piano particellare.

Si procede, al contempo, all'adozione della variante urbanistica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dell'articolo 17 comma 5 della L.U.R 56/1977 e s.m.i..

In particolare, la variante è finalizzata, altresì, a rendere coerente il progetto del nuovo

collegamento viabile con le previsioni del P.R.G. ed alla reiterazione del vincolo espropriativo, considerato che è decaduto il vincolo preordinato all'espropriazione, come previsto dall'articolo 9, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. in quanto non è stata data finora esecuzione alle previsioni in esse contenute.

La reiterazione del vincolo espropriativo comporta l'obbligo per la Pubblica Amministrazione procedente di indennizzare il proprietario sulla base del danno effettivamente prodotto. La liquidazione di tale indennità avverrà a seguito di documentata istanza dell'interessato sul quale grava l'onere di dimostrare l'entità del danno di cui sopra. La mancata indicazione dell'importo di tale indennità negli atti con i quali si reitera il vincolo espropriativo non comporta alcuna conseguenza in merito alla legittimità degli atti stessi (articolo 39 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.).

Prima dell'adozione della presente variante, si procederà all'avvio del procedimento nei confronti dei proprietari interessati ai sensi degli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

Il progetto viabilistico è oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; a tal fine i Proponenti hanno comunicato di volersi avvalere della procedura di cui all'art. 20 del medesimo Testo Unico.

Il presente provvedimento determina un incremento della dotazione di aree per Servizi in misura pari a 86.000 mq, non determina una modifica delle superfici territoriali delle aree con destinazione attività economiche e produttive, riduce la S.L.P. realizzabile di mq 221.515 (da mq 307.515 a mq 86.000) e, non interessando destinazioni residenziali, non determina variazioni del numero di abitanti.

Con deliberazione del Consiglio Regionale 233-35836 del 3 ottobre 2017, la Regione Piemonte ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.). Nelle more dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, ogni variante a tali strumenti deve essere coerente al P.P.R. stesso e relativamente al presente provvedimento, si dà atto che tale coerenza risulta puntualmente verificata.

Si specifica che, per effetto delle varianti approvate successivamente all'approvazione del P.R.G. e tenuto conto del presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale e s.m.i. rispetto al Piano Regolatore vigente.

Ai sensi dell'art. 16 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Territoriale di Coordinamento, l'area oggetto di variante è classificata tra le aree dense e non comporta consumo di suolo.

Si rileva inoltre che il provvedimento riveste rilevanza comunale e non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, soddisfa le condizioni di cui all'art. 17, comma 5 della L.U.R., come di seguito verificato e pertanto costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 5 della stessa Legge, in quanto le modifiche introdotte dalla presente variante:

- a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.U.R.;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.U.R.;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, commerciali, turistico – ricettive in misura superiore al 2% nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti);
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Ai fini della conferma della natura parziale della variante ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della L.U.R. e s.m.i., si evidenziano, inoltre, i seguenti dati quantitativi che tengono conto delle varianti approvate al P.R.G. vigente e del presente provvedimento:

- Quantità globale aree per servizi P.R.G. 1995 44,77 mq/ab,
- Quantità globale aree per servizi a seguito dell'approvazione del presente provvedimento 44,59 mq/ab,

la variante, pertanto, non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 mq/ab. nel rispetto delle dotazioni minime di legge;

- Capacità Insediativa Residenziale P.R.G. 1995 1.151.400 abitanti,
- Capacità Insediativa Residenziale a seguito dell'approvazione del presente Provvedimento 1.138.898 abitanti,

la variante, pertanto, non incrementa la capacità insediativa residenziale rispetto a quella del P.R.G. 1995;

- Capacità Insediativa non Residenziale P.R.G. 1995 27.574.000 mq,
- Capacità Insediativa non Residenziale a seguito dell'approvazione del presente provvedimento 26.151.495 mq,

la variante, pertanto, non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico - ricettive e commerciali in misura superiore al 2%.

La presente variante è sottoposta a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 17 comma 10 della L.U.R.. A seguito della determinazione dirigenziale dell'Area Ambiente cron. n. 113 del 21 maggio 2018 (mecc. n. 2018-42401/126), inerente l'esito della consultazione per la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale, i Proponenti hanno redatto e presentato alla Divisione Ambiente ed alla Divisione Urbanistica e Territorio, in data 2 luglio 2018 e successivamente aggiornato in data 5 settembre 2018 prot. n. 3458, il Rapporto Ambientale (allegato 2, parte 1 e parte 2 ed i suoi allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6) unitamente al Piano di Monitoraggio Ambientale (allegato 3) e alla Sintesi non Tecnica (allegato 4).

In esito alla Verifica di Compatibilità Acustica, i Proponenti hanno proposto la revisione del "Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino" (P.C.A.), sulla cui coerenza sarà espresso parere nell'ambito della procedura ambientale; coerentemente con tale verifica è stata avanzata l'ipotesi di revisione del predetto P.C.A. (allegato n. 5).

In relazione al maggior valore indotto dalla Variante de qua, le proprietà corrisponderanno ai sensi di legge il contributo straordinario di valorizzazione rispettivamente

pari ad Euro 305.113,00 per Romania Uno S.r.l ed Euro 744.236,00 per Michelin S.p.a., come ritenuto congruo dall'Area Patrimonio della Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti della Città (prot. n. 3607 del 15 dicembre 2017 e prot. n. 722 del 21 febbraio 2018), impegnandosi formalmente mediante la sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo prima dell'approvazione della presente variante al P.R.G. e la presentazione di apposita garanzia fideiussoria.

In sede di atto unilaterale d'obbligo da formalizzare prima dell'approvazione della presente variante, i Soggetti Attuatori si impegneranno, inoltre, alla corresponsione delle indennità a seguito di procedura ablativa, nonché al pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di determinazione giudiziaria. A tale fine, contestualmente al predetto atto unilaterale, verrà prestata apposita fideiussione, come di seguito precisato.

Entro l'approvazione della variante, i Proponenti si impegneranno altresì, nei rispettivi atti unilaterali d'obbligo:

- 1) alla cessione gratuita delle aree di proprietà destinate a viabilità, come indicate nelle rispettive schede normative;
- 2) a realizzare le opere pubbliche che verranno approvate dalla Città in sede di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e successivo progetto definitivo – esecutivo a scomputo degli oneri o, laddove di importo superiore a tali oneri, a propria cura e spese senza oneri per la Città. A garanzia di tale impegno verranno rilasciate apposite polizze fideiussorie prima della sottoscrizione delle rispettive convenzioni urbanistiche;
- 3) ad effettuare le bonifiche sulle aree previste in cessione alla Città nonché sulle aree acquisite con procedura ablativa, che dovessero rendersi eventualmente necessarie oppure garantire tale adempimento con apposite polizze fideiussorie;
- 4) come sopra descritto, a mettere a disposizione della Città le risorse necessarie per l'assolvimento della procedura espropriativa, garantendo l'adempimento di tale obbligazione mediante il rilascio, all'approvazione della presente variante, di polizza fideiussoria per l'importo complessivo delle indennità da corrispondere a qualunque titolo ai soggetti espropriandi incrementata del 10%, fermo restando che eventuali ulteriori maggiorazioni dovranno essere comunque corrisposte dai Proponenti.

E' prevista altresì la corresponsione di un contributo aggiuntivo privato pari ad Euro 580.000,00 che verrà versato entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare

di adozione finalizzato a garantire il coordinamento delle previsioni del complesso delle trasformazioni previsti sul corso Romania (allegato n. 6).

Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento dei Fogli 2B-3-5B-6 della tavola n.1 Azzonamento in scala 1:5.000; del Foglio 3 dell'Allegato Tecnico tavola n.7 Fasce di rispetto in scala 1:5.000; degli artt. 14 e 15 del Volume I delle N.U.E.A.; dell'elenco degli ambiti delle Zone Urbane di Trasformazione; con introduzione delle schede normative dei nuovi Ambiti di Trasformazione e relativi allegati grafici nel Volume II delle N.U.E.A..

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) di adottare la variante parziale n. 322 (all. n. 1) al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 5 della L.U.R. e degli articoli 9 e 19, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (Testo Unico Espropri), concernente le aree poste lungo corso Romania e strada della Cebrosa di proprietà della Michelin S.p.a. e della Romania Uno S.r.l. nonché l'apposizione e la reiterazione per la durata di 5 anni del vincolo preordinato all'espropriazione su parte delle aree necessarie per la realizzazione delle opere viabilistiche previste, così come descritto in narrativa;

2) di prendere atto del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo alla realizzazione

della viabilità di strada Cebrosa (all. n. 7);

- 3) di approvare il piano particellare d'esproprio, relativo al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica della viabilità di strada Cebrosa, elaborato tecnico essenziale per avviare compiutamente l'iter amministrativo del procedimento di esproprio (all. n. 8);
- 4) di avviare la contestuale procedura di revisione del Piano di Classificazione Acustica della Città, ai sensi dell'art. 7 Legge Regionale 52/2000 e s.m.i. (all. n. 5);
- 5) di prendere atto dell'intenzione dei Proponenti di avvalersi della procedura di cui all'art. 20 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito alla V.I.A. relativa ai progetti di viabilità;
- 6) di prendere atto che la verifica di V.I.E. relativa alle aree previste in esproprio verrà formalizzata in sede di approvazione della variante con contestuale approvazione del progetto definitivo – esecutivo delle opere di viabilità su strada Cebrosa;
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto espresso a maggioranza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICESINDACO
(Guido MONTANARI)

L' ASSESSORE ALL' AMBIENTE
(Alberto UNIA)

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
URBANISTICA E TERRITORIO
(Sandro GOLZIO)

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
AMBIENTE, VERDE
E PROTEZIONE CIVILE
(Claudio LAMBERTI)

LA DIRIGENTE DI
AREA URBANISTICA E
QUALITÀ DEGLI SPAZI URBANI
(Rosa GILARDI)

IL DIRIGENTE DI
AREA AMBIENTE
(Paolo CAMERA)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto.

LA DIRIGENTE
SERVIZIO TRASFORMAZIONI URBANE
E QUALITÀ DEGLI SPAZI
(Teresa POCHETTINO)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI
(Claudio BELTRAMINO)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
(Paolo LUBBIA)